



COMUNE DI MOSCIANO SANT''ANGELO

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI
CHIOSCHI E DEHORS**

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 12/11/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/06/2025

INDICE

Art. 1 – OGGETTO

CAPO I - CHIOSCHI

Art. 2 – DEFINIZIONE

Art. 3 - ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE

Art. 4 – UBICAZIONE

Art. 5 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

Art. 6 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI E TECNICI

Art. 7 - AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE

Art. 8 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Art. 9 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 10 – AGGIUDICAZIONE

Art. 11 - STIPULA DELLA CONCESSIONE

Art. 12 - CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA

CAPO II - DEHORS

Art. 13 – DEFINIZIONE

Art. 14 - ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE

Art. 15 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

Art. 16 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Art. 17 - CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA

Art. 18 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI

Art. 19 – LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS

Art. 20 – MANUTENZIONE

Art. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO III – NORME COMUNI

Art. 22 – RECESSO

Art. 23 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Art. 24 - CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

Art. 25 - ISTALLAZIONI ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'

Art. 26 – SANZIONI

Art. 27 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE

Art. 28 - ABROGAZIONE DI NORME

Art. 1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o soggette a pubblico passaggio, la modalità di assegnazione e la gestione per l'installazione di chioschi, dehors e di strutture precarie e amovibili esterne ai pubblici esercizi.

CAPO I – CHIOSCHI

Art. 2 – DEFINIZIONE

1. Si definiscono “chioschi” quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli, tradizionalmente concepiti per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori e piante, di giornali e riviste, di tabacchi, altre tipologie di prodotti che saranno valutati dalla Giunta comunale, posati su aree pubbliche o soggette a pubblico passeggio, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 3 – ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE

1. Il titolare della concessione non può cedere ad alcun titolo né la stessa concessione, né il manufatto senza aver preventivamente acquisito il nulla osta dei competenti uffici comunali.
2. La cessione del manufatto può avvenire esclusivamente tramite vendita e comunque non prima di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio dell'attività.
3. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale, salvo nulla osta della medesima.
4. Le caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie relative alle strutture di cui al presente regolamento, devono rientrare nei seguenti parametri:
 - a) essere costruite con strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini del suolo;
 - b) avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
 - c) la dimensione della struttura non può superare la superficie coperta di 25 mq.;
 - d) la dimensione complessiva dell'area concessa non può comunque superare la superficie di 50 mq., inclusa eventuale pertinenza;
 - e) potranno essere prese in considerazione dalla Giunta Comunale richieste per superfici superiori qualora le condizioni di viabilità, fruizione dei pubblici servizi e tutela ambientale non vengano pregiudicate.

Art. 4 – UBICAZIONE

L'installazione delle strutture di cui all'art. 2 è ammissibile all'interno delle zone del PRG con esse compatibili e/o eventualmente e successivamente previste e perimetrate con atto adottato dalla Giunta Comunale (c.d. Piano dei Chioschi), secondo le caratteristiche e le modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia ed al vigente Codice della Strada.

Art 5 – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro, vetro e rame;
 - la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
 - gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
 - eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare, in ossequio al codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
 - le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco;
 - nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante vendita;
 - i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti, oltre a quelle di cui all'art.6 del presente regolamento;
 - le tende da sole preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt.1,50 ed avere un'altezza minima dal suolo di mt.2,20 ed essere ignifughe.
2. Le localizzazioni di chioschi verranno individuate con separato atto della Giunta Comunale, mediante l'approvazione del Piano dei chioschi, in conformità alle previsioni della Variante Generale al PRG adottata e non ancora approvata (*vedi anche Art. 4*). L'assegnazione delle aree individuate nella predetta localizzazione, verrà effettuata attraverso avviso pubblico a soggetti che detengono i requisiti di cui al successivo art.6.

Art. 6 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI E TECNICI

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza interna pari a metri 2,70.
2. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, a norma di legge. Tale servizio deve avere un'altezza non inferiore a metri 2,40. In caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di garantire il servizio igienico ad uso del pubblico, con accessibilità alle persone diversamente abili, potrà essere autorizzata, in deroga, una superficie complessiva coperta di mq. 30, rispetto a quella indicata all'art. 3, c. 4, lett. c;
3. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possano arrecare disturbo.
4. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre il servizio igienico-sanitario potrà essere dotato di sola aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.

5. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, alla rete fognaria ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il tutto a totale carico del richiedente.
6. Il titolare dovrà provvedere alla pulizia dell'area circostante come definita nel piano dei chioschi e nella concessione, nella quale deve essere tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.
7. Per i chioschi, sia in fase progettuale, costruttiva e di esercizio dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di costruzioni e sicurezza.

Art. 7 – AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI

Le aree saranno assegnate sulla base di un avviso pubblico contenente l'ubicazione delle stesse;

1. I soggetti che potranno partecipare all'assegnazione di una sola area dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - a. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune.
 - b. alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 18 anni;
 - c. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
 - d. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - e. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale;
 - f. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione;
 - g. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - h. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come persona singola. Non è ammessa la partecipazione quali soggetti distinti, di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.
3. saranno escluse dalle procedure di assegnazione le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale;
4. la domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purché sia allegata alla domanda medesima, dichiarazione dell'intenzione di costituirsi in società

avente i requisiti precedentemente elencati, riportante l'indicazione dei nomi e dei dati anagrafici dei partecipanti alla società medesima, nonché il nominativo del legale rappresentante. Qualora l'area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi prima della stipula dell'atto di concessione dell'area con i medesimi nominativi riportati nella sopracitata dichiarazione; qualsiasi variazione dei componenti della società sarà ritenuta motivo di decadenza della concessione dell'area nel caso i nuovi soci non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

5. I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante Convenzione.
6. Qualora, per la struttura autorizzata, si intenda modificarne la tipologia, le caratteristiche costruttive ed i materiali, occorrerà presentare un nuovo progetto.

Art. 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le aree saranno assegnate sulla base della graduatoria stilata, dopo la scadenza degli avvisi pubblici, da apposita commissione;
2. la commissione sarà nominata dal Responsabile del Settore competente;
3. I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Giunta comunale;
4. L'amministrazione si riserva:
 - a) di non procedere all'assegnazione dell'area individuata, qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo in relazione all'oggetto del presente avviso o per motivi di pubblico interesse, senza che i proponenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
 - b) di procedere all'assegnazione dell'area individuata anche in caso di presentazione di un unico progetto di chiosco purché ritenuto idoneo;

Art. 9 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione ed al rilascio del permesso di costruire, si avvia mediante:
 - a) sottoscrizione della convenzione con il servizio Patrimonio;
 - b) concessione di occupazione di suolo pubblico;
 - c) richiesta del permesso a costruire per l'istallazione di struttura temporanea mediante presentazione della domanda allo sportello unico per l'attività edilizia, da parte del titolare della concessione, al Comune secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
2. Richiesta al SUAP relativamente all'attività commerciale da svolgere, secondo la normativa vigente.

Art. 10 - AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione dell'area avverrà a favore del soggetto, in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente regolamento, che avrà ottenuto il punteggio maggiore.

2. In caso di offerte uguali si provvederà ad apposita estrazione a sorte in seduta pubblica.

Art. 11 – STIPULA DELLA CONCESSIONE

1. A seguito della procedura di aggiudicazione, sarà formalizzato apposito contratto di concessione dell'area.
2. Il soggetto selezionato dovrà produrre entro il termine di tre mesi, prorogabili per altri tre, la documentazione e gli atti necessari al perfezionamento della concessione.
3. Qualora il soggetto selezionato nei termini indicati non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, sia accertata la mancanza dei requisiti, non si presenti per la sottoscrizione della concessione nel giorno all'uopo stabilito senza giustificato motivo, il Comune si riserva di procedere alla revoca dell'assegnazione e di disporla in favore del proponente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi, comprensiva di eventuali aree di pertinenza, è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale. Sono fatte salve le iniziative dirette e/o quelle organizzate dal Comune in collaborazione con soggetti pubblici operanti nei settori dell'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica..
2. La concessione per i chioschi non potrà eccedere i 10 (dieci) anni, eventualmente rinnovabili sulla base di apposita istruttoria e previa adozione di apposito provvedimento amministrativo del Responsabile di Settore, su conforme volontà dell'Amministrazione Comunale.
4. Tutte le autorizzazioni, inerenti al progetto e l'esercizio dell'attività nonché l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio devono essere conseguite prima della stipula della Convenzione.

CAPO II – DEHORS

Art. 13 – DEFINIZIONE

1. Si definiscono “dehors” l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale autorizzato a somministrare al pubblico alimenti e bevande.

Art. 14 – ASPETTI NORMATIVI E TIPOLOGIE

1. Le strutture provvisorie di cui all'art.1, comma 2 non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'installazione delle strutture non deve rendere necessario apportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere, alla data della richiesta, già conforme alle norme igieniche relative alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.

Art. 15– CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

(articolo modificato con delibera CC n. 29 del 30.06.2025)

1. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi **di norma** in prossimità dell'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande **nonché dell'attività artigianale o dell'esercizio di vicinato con somministrazione non assistita**, per garantire la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi. Non è consentito installare dehors situati dalla parte opposta della carreggiata stradale rispetto all'esercizio commerciale **fatto salvo che le caratteristiche geometriche della viabilità e/o le caratteristiche geometriche del marciapiede antistante l'attività non ne consentano in alcun modo l'installazione.**
- 1-bis) L'installazione di dehors posti sul lato opposto della strada rispetto all'esercizio commerciale, e comunque ad una distanza non superiore a metri 20 dall'esercizio commerciale, potrà essere autorizzata esclusivamente in presenza di marciapiedi particolarmente ampi, passeggiate, belvedere, piazze e giardini, a condizione che la strada da attraversare sia pedonalizzata o a basso traffico, previa acquisizione del parere preventivo e vincolante della Polizia locale in ordine alle esigenze della viabilità e di salvaguardia della sicurezza stradale;
- 1 – ter) Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione è necessario che venga garantita la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, lasciando libera da qualsiasi installazione una fascia non inferiore a metri lineari 1,20 tra il dehors e il ciglio esterno del marciapiede;
- 1-quater) L'installazione di dehors in presenza di belvedere, piazze, giardini e/o in prossimità di monumenti di riconosciuto valore storico e artistico è comunque soggetta e sottoposta alle regole di salvaguardia di detti monumenti e/o di vincoli eventualmente sugli stessi esistenti.”

(emendamento introdotto durante la seduta consiliare del 30/06/2025);

2. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantito un passaggio pedonale non inferiore a metri 1,20.
3. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
4. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio e/o della promozione storico culturale della città, non luminosi né illuminati, nel rispetto comunque del regolamento comunale delle installazioni pubblicitarie, che devono comunque essere oggetto di apposita separata autorizzazione. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.
- 5 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Vanno comunque ed in ogni caso rispettate le

distanze dalle intersezioni prescritte dal codice della strada. Le strutture non devono interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

6. Qualora installazioni già approvate ed eseguite vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di tre mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti
7. Il dehor deve rispettare la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
8. In tutti i casi i dehors non possono essere utilizzati come deposito permanente dove accatastare arredi o materiale vario.
9. L'area dei dehors deve sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi, tenute a regola d'arte oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo o legno.
10. L'installazione del dehors dovrà essere approvata dall'Ufficio competente, secondo la normativa vigente; In caso di elementi strutturali di copertura e riparo, la valutazione sull'inserimento "ambientale" e sulla validità architettonica dell'intervento sarà fatta dal Responsabile di Settore. Non sono soggetti ad autorizzazione edilizia e/o a parere ambientale la posa in opera di tavoli e sedie, nonché di ombrelloni;
11. Non è consentito l'utilizzo di profilati o superfici in alluminio anodizzato di colore naturale; in nessuna parte del dehors è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno o murature.
12. I dehors dovranno avere altezza interna pari a metri 2,70;
13. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possano arrecare disturbo;
14. Per i dehors in fase progettuale e costruttiva dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di costruzioni e di sicurezza.

Art. 16 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Il procedimento amministrativo finalizzato alla concessione di suolo pubblico per i dehors si avvia mediante:

- a) Richiesta di occupazione di suolo pubblico;
- b) concessione di occupazione di suolo pubblico;
- c) richiesta e concessione del permesso a costruire per l'installazione di struttura temporanea mediante presentazione della domanda allo sportello unico per l'attività edilizia, da parte del titolare della concessione, al Comune secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

Art. 17 - CANONE, CORRISPETTIVO E DURATA

1. La concessione per i dehors si differenzia in:

- temporanea se la struttura è posta su suolo pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
 - permanente se la struttura è posta su suolo pubblico per un periodo superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. La concessione per i dehors non potrà eccedere i 9 anni.
 3. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors, è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale.

Art. 18 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI

1. L'area occupata dalle strutture temporanee è destinata alle attività per cui è stata richiesta la concessione nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors si devono svolgere entro gli orari fissati con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato.
4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli e sedie dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato.

Art. 19 – LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione. al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

Art. 20- MANUTENZIONE

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehor o struttura precaria addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione al SUAP.

Art. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.
2. Per le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e che non risultino conformi allo stesso, si ha l'obbligo di adeguamento entro 5 (cinque) anni a decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso.

CAPO III – NORME COMUNI

Art. 22 – RECESSO

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. In caso di recesso il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

Art. 23- DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. L'attività non intrapresa entro mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione della convenzione, decade e l'ente potrà rivalersi sulla fidejussione.
2. A fine lavori il Direttore dei lavori, e per conferma il titolare del Permesso di Costruire, emetteranno congiuntamente una Dichiarazione attestante dell'opera, la conformità al progetto approvato, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie vigenti e al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti eseguiti a regola d'arte. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario potrà concedersi per una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.
3. Qualora le strutture non risultino conformi alla vigente normativa o in caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente Regolamento la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.
4. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte dal presente regolamento.
5. Incorre altresì nella decadenza:
 - a) per mancato pagamento di una annualità del canone di concessione;
 - b) se l'occupazione non viene effettuata nei termini previsti dal presente regolamento;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione;
 - d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale;

- f) qualora le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
 - g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente regolamento.
6. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento con decorrenza dal momento stesso in cui viene pronunciata e notificata;
 7. Allo scadere della concessione il chiosco va rimosso e l'area va completamente liberata entro il termine di tre mesi;
 8. Le opere di allacciamento alle utenze s'intendono acquisite alla disponibilità comunale dell'area che potrà essere oggetto di nuova assegnazione, senza nulla pretendere da parte dell'ex assegnatario in termini di ristoro economico;
 9. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito, fatta salva la vendita del chiosco. In mancanza, vi provvede il Comune rivalendosi sul concessionario.

Art. 24 – CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

Il concessionario, non oltre la data di sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà consegnare idonea polizza fidejussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale, della mancata pulizia dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture e ripristino dell'area alla scadenza della concessione. La garanzia fideiussoria, del valore pari ad €. 5.000,00, dovrà essere reintegrata dal soggetto selezionato, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della stessa, l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte. L'assegnatario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività ed esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

Art. 25- INSTALLAZIONI ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'

1. L'accertamento da parte delle autorità competenti di installazioni eseguite in parziale difformità da quanto stabilito nel presente Regolamento e nella rilasciata concessione, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 100,00 per ogni mq di suolo pubblico concesso.
2. A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune ingiunge la rimozione delle strutture difforme entro il termine di 30 giorni.
3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione pecuniaria di cui al comma 1 pari al doppio della sanzione di cui allo comma; comporta, inoltre, la revoca della concessione del suolo pubblico.
4. Le strutture acquisite sono rimosse dal Comune a totale onere e spesa del concessionario

Art. 26 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di

concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione pari al doppio del canone di occupazione di suolo pubblico.
3. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le specifiche sanzioni definite nei provvedimenti del Sindaco in materia di disturbo della quiete pubblica.

Art. 27- DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE

1. Di qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio Lavori Pubblici provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

Art. 28 – ABROGAZIONE DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le precedenti norme comunali in materia si ritengono abrogate.